The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Anna BOMBINO	Consigliere
Quirino LORELLI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere - relatore
Marco FRATINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60511 del ruolo generale, proposto dal:

dott. xxxx (codice fiscale xxxx),

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Brancaccio (codice fiscale BRNNTN45E08L245W – posta elettronica certificata avv.abrancaccio@pec.it), Alberto La Gloria (codice fiscale LGLLRT69A27L628N – posta elettronica certificata albertolagloria@puntopec.it) e Alberto Verde (codice fiscale VRDNTN78C05H703S – posta elettronica certificata a.verde@pec.it), ed elettivamente domiciliato nel domicilio digitale corrispondente al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Brancaccio e nello studio del medesimo a Roma, in via Taranto n. 18,

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

con espressa dichiarazione dei suoi difensori di volere ricevere, a ogni effetto di legge, le comunicazioni e/o le notificazioni inerenti al giudizio al numero di fax 089-233972 e/o ai sopra trascritti indirizzi di posta elettronica certificata,

– appellante –

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (codice fiscale 80078750587), con sede legale a Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U – posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T - posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n. 29, con indicazione di volere numero ricevere, a ogni effetto di legge, le comunicazioni e/o le notificazioni inerenti al giudizio ai suinnanzi trascritti indirizzi di posta elettronica certificata e/o al numero di fax 06-59056512,

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

per la riforma

della sentenza n. 129/2022, pronunciata tra le parti dalla Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Campania, depositata il 7 febbraio 2022.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. L'Abbate per l'appellante e l'Avv. Giannico per l'appellato I.N.P.S., come da verbale di udienza.

Esaminati l'atto di citazione in appello, la memoria di costituzione dell'Istituto previdenziale appellato, nonché gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 129/2022 del 7 febbraio 2022, la Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Campania ha respinto il ricorso proposto dal dott. xxxx contro l'I.N.P.S. con il quale lamentava l'illegittimità dell'operato della Direzione provinciale di Salerno di tale Istituto per avere tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 effettuato, ai sensi dell'art. 1, co. 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), una ritenuta mensile di circa 500 euro sulla propria pensione.

1.1. Il Giudice di prime cure, dapprima respinta con ordinanza n. 241/2021 del 26.10.2021 l'istanza cautelare contestualmente avanzata, ha poi rigettato nel merito il ricorso in questione giudicando legittimo

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

l'operato dell'Istituto previdenziale intimato, il quale, nella specie, si era limitato a dare esatta applicazione all'art. 1, co. 261, della citata Legge di bilancio 2019. Inoltre, giudicava manifestamente infondata oltre che non rilevante ai fini del decidere l'eccepita illegittimità costituzionale della citata disposizione legislativa per asserito contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

2. La sentenza in questione è stata appellata dal dott. xxxx, il quale, a mezzo dell'Avv. Brancaccio, ne chiede l'annullamento per asseriti *errores in iudicando* (difetto di motivazione, violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co. 261-268, della l. n. 145/2018, anche in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., declinati all'interno di due articolati motivi d'impugnazione), con conseguente accoglimento delle domande formulate in primo grado.

2.1. Segnatamente, ribadito integralmente quanto esposto nell'appello introduttivo del presente giudizio, dato atto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 172/2022 intervenuta *medio tempore,* richiamate diverse pronunce della Corte costituzionale che si sono occupate della legittimità costituzionale di varie norme primarie regionali che hanno previsto decurtazioni anche a carico delle pensioni ai superstiti (sentenza n. 263/2020; ordinanza n. 111/2019), dell'art. 22, co.4, della l. n. 903/1965 (sentenza n. 100/2022), dell'art. 5, co. 1, della l. n. 233/1990 e dell'art. 1, co. 18, della l. n. 335/1995 (sentenza n. 173/2018), e dell'art. 3, co. 8, della l. n. 297/1982 in combinato disposto con l'art. 21 della l. n. 413/1984 (sentenza n. 224/2022), nonché riproposte le domande non accolte nella sentenza di primo

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

grado, la difesa dell'odierno appellante ha rassegnato dunque le seguenti conclusioni:

"***Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti – Sezioni Giurisdizionali Centrali di Appello***, *nel contradditorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:*

1) accogliere il presente atto di citazione in appello *e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n. 129/2022, depositata il data 7.2.2022, non notificata, resa nel giudizio pensionistico iscritto al numero 73277 del registro di Segreteria;*

2) accogliere le domande già proposte in primo grado con il ricorso introduttivo *e, segnatamente:*

- ordinare all'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la restituzione al dott. xxxx di tutte le somme trattenute sulla sua pensione (n. 17361330) dall'1.12.2019 al 31.12.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 193, comma 2, c.g.c.;

- in via subordinata*, accertare e dichiarare la rilevanza e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 261-268, L. 30.12.2018 n. 145, laddove ha previsto l'applicazione della trattenuta pensionistica nei suoi confronti, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nei sensi già innanzi espressi al secondo motivo di appello e, per l'effetto, disporre la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;*

*- **con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio**, come per legge, in favore dell'appellante."* (enfasi nell'originale).

3. Con memoria difensiva, depositata il 16 settembre 2024, l'Istituto

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

previdenziale intimato si è costituto nel presente grado di giudizio resistendo all'appello avversario di cui chiede l'integrale rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.

3.1. In particolare, la difesa dell'I.N.P.S. osserva, da un lato, che la legge che disciplina la fattispecie sostanziale per cui è giudizio non ha previsto alcun obbligo di previa informativa a carico dell'Istituto previdenziale in favore del pensionato cui è applicata la decurtazione sul proprio trattamento pensionistico; dall'altro, che ai procedimenti pensionistici non trova applicazione la legge n. 241 del 1990 e, dunque, il suo art. 7.

3.2. Peraltro, soggiunge la difesa in esame, discendendo la decurtazione in questione direttamente dalla legge, con conseguente natura vincolata dell'atto applicativo adottato dall'Istituto previdenziale, la comunicazione al pensionato di avvio del procedimento amministrativo che lo riguarda sarebbe superflua, tenuto conto che l'eventuale esercizio da parte dell'interessato dei diritti dei partecipanti al procedimento non potrebbe comunque condurre all'adozione di un provvedimento amministrativo di contenuto diverso da quello poi concretamente assunto.

Nello specifico caso, d'altronde, i cedolini del trattamento pensionistico dell'odierno appellante, versati agli atti del giudizio di primo grado, comproverebbero che la pensione diretta di cui è titolare è stata interamente liquidata secondo il sistema retributivo, di tal ché il medesimo non avrebbe comunque potuto beneficiare dell'esenzione di cui al co. 263, secondo periodo, dell'art. 1 della più

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

volte citata l. n. 145/2018.

3.3. Sotto altro profilo, la medesima difesa rileva come la decurtazione introdotta con l'art. 1, co. 261-268 della Legge di bilancio 2019 non avrebbe determinato alcuna irragionevole differenziazione tra i trattamenti pensionistici ordinari, assoggettati a tale decurtazione, e quelle indiretti e complementari, che invece ne sono esclusi; così come inconferente sarebbe il raffronto con le pensioni liquidate con il sistema contributivo (si richiama in proposito la decisione della Consulta n. 234/2020) e con le pensione dei lavoratori marittimi o autonomi che, peraltro, non raggiungono mai il tetto dei 100.000 euro lordi.

3.4. Quanto ai restanti profili di doglianza, infine, la difesa dell'Istituto previdenziale ne eccepisce l'inammissibilità, in quanto non atterrebbero a questioni di diritto.

4. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentati delle parti, come da verbale d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto

1. Con il primo motivo, rubricato "*Error in judicando – difetto e, comunque, erroneità della motivazione – violazione dell'art. 112 c.p.c. – omissione di pronuncia – violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 261-268 L. 30.12.2018 n. 145*", la difesa del xxxx censura,

anzitutto, il capo della sentenza impugnata in cui il Giudice di prime

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

cure ha motivato la legittimità dell'operato dell'Istituto previdenziale resistente in quanto, nella specie, sarebbero stati presenti tutti i requisiti che la disposizione legislativa di cui si tratta richiede ai fini della sua applicazione (pag. 5 della sentenza).

1.1. Ad avviso della difesa in esame, invece, il Giudice di prime cure, così decidendo, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché la censura mossa nei confronti dell'operato dell'I.N.P.S. riguardava l'arbitrarietà con cui detto Istituto aveva proceduto alla ritenuta mensile sulla pensione del proprio assistito.

Il dott. xxxx, infatti, non sarebbe stato previamente informato della ritenuta mensile sulla sua pensione, e ciò gli avrebbe impedito non solo di poter rappresentare in sede amministrativa il proprio punto di vista, ma anche di conoscere le ragioni per cui nel suo caso non ricorressero le condizioni previste dal co. 263, secondo periodo, del citato art. 1 della l. n. 145/2018, che escludeva dal campo di applicazione della riduzione prevista dal co. 261 del medesimo articolo le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Nel caso di specie, quindi, l'Istituto previdenziale avrebbe violato l'art. 7 della l. n. 241/1990 del tutto immotivatamente, tenuto conto che, in casi analoghi, altre Amministrazioni pubbliche avevano sempre comunicato agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo che li riguardava (si citano in proposito le ordinanze del T.A.R. per il Lazio n. 220/2015, n. 4153/2016 e del Consiglio di Stato n. 119/2021).

2. Il motivo è infondato e va respinto.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

2.1. Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, la sentenza impugnata sia scevra dei vizi lamentati.

2.2. In disparte il rilievo che, già evidenziato dal Giudice di prime cure, che la disciplina normativa cui l'Istituto previdenziale ha dato attuazione alcunché prevedeva al riguardo, mette conto osservare come in ipotesi, come quella qui considerata, di attività vincolata, la supposta violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990 o, comunque, del principio da tale disposizione ritraibile (per il caso in cui si ritenga che le disposizioni della l. n. 241/1990 non siano direttamente applicabili ai procedimenti amministrativi di competenza dell'I.N.P.S.), costituisce una irregolarità che non dà luogo, in ogni caso, all'annullamento del provvedimento che conclude il procedimento amministrativo del cui avvio sia stata omessa la comunicazione al soggetto nella sfera giuridica del quale il provvedimento produce effetti diretti, stante il chiaro disposto dell'art. 21-*octies*, co. 2, primo e secondo periodo della citata l. n. 241/1990, a mente del quale "*Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.*".

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

2.3. Ciò posto, nel caso che occupa emerge dagli atti e dalla documentazione a essi allegata prodotti dalle parti in causa nel presente giudizio che la pensione diretta di cui gode l'odierno appellante sia superiore a 100.000,00 euro lordi annui e che la stessa sia stata fin da principio liquidata con il sistema retributivo c.d. puro; pertanto, integrando pienamente le circostanze in questione i presupposti richiesti dal co. 261 dell'art. 1 della l. n. 145/18 ai fini della sua applicazione nei confronti dell'odierno appellante, del tutto correttamente, quindi, l'I.N.P.S. ha proceduto a operare mensilmente sul suo trattamento pensionistico la ritenuta di cui si tratta.

2.3.1. D'altronde, dalla lettura tanto del ricorso introduttivo, quanto dell'atto di citazione in appello, emerge che l'odierno appellante, che ne era onerato, non ha mai fatto oggetto di specifica contestazione la circostanza che la propria pensione è liquidata con il sistema retributivo c.d. puro, non potendosi ritenere *ad instar* di una specifica contestazione la ripetuta (negli atti difensionali) affermazione che l'I.N.P.S. "*non ha assolto l'onere della prova relativa alla esistenza delle condizioni di fatto per l'applicazione dell'art. 1, secondo periodo comma 263 della legge n. 145 del 2018.*" (così, per esempio, memoria difensiva depositata in primo grado), posto che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, "(…) *dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato (…)*" (così, sesta sez. civ. – 3, ord. n. 17889 del 21 agosto 2020). Peraltro, detta giurisprudenza di legittimità riveste, nel caso di specie, una significanza ancora maggiore, tenuto conto che l'odierno

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

appellante non ha contestato all'I.N.P.S. la mancata prova dei fatti costitutivi dell'obbligo di ritenuta sulla sua pensione, bensì la mancata prova di un fatto incompatibile (possesso dei requisiti per assoggettamento al sistema contributivo) con uno dei fatti costitutivi del predetto obbligo (liquidazione del trattamento pensionistico in godimento interamente con il sistema retributivo).

2.4. Ne consegue, dunque, che la decisione del Giudice di prime cure che, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 95, co. 1, c.g.c., ha ritenuto nella specie presenti tutti i requisiti previsti dalla legge affinché l'I.N.P.S. procedesse alla ritenuta sulla pensione diretta dell'odierno appellante, è del tutto corretta e va, pertanto, confermata.

3. Con il secondo motivo, rubricato "*Error in judicando – difetto e, comunque, erroneità della motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 261-268 L. 30.12.2018 n. 145, anche in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.*", la difesa dell'odierno appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza impugnata in cui la eccepita questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 261-268, della l. n. 145/2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., prospettata in via subordinata, è stata dichiarata non rilevante e manifestamente infondata.

3.1. Ad avviso della difesa in esame, infatti, il Giudice di prime cure si sarebbe limitato a richiamare la pertinente normativa e alcuni passaggi della sentenza n. 234/2020 della Consulta, senza tuttavia confrontarsi effettivamente con le argomentazioni poste a fondamento della sollevata eccezione. Il Giudice di prime cure, infatti:

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

- non avrebbe preso posizione sul lamentato carattere discriminatorio della previsione normativa in discorso, la quale ha irragionevolmente disposto la ritenuta in questione solo sulle pensioni dirette calcolate con il regime retributivo e non anche sulle pensioni ai superstiti (generando in tal caso un ingiustificato arricchimento dell'avente causa del *de cuius* titolare della pensione diretta) e sulle altre pensioni indicate nel co. 268 dell'art. 1 della citata l. n. 145/2018;
- non avrebbe tenuto conto nella specie della giurisprudenza costituzionale sui contributi GESCAL (si citano le sentenze nn. 241/1989 e 424/1995), le cui norme furono dichiarate incostituzionali nella parte in cui non assoggettavano al contributo i lavoratori autonomi che beneficiavano comunque dell'assegnazione delle case popolari;
- non avrebbe valutato come la disparità di trattamento generata dalle norme in questione si manifesti anche tra titolari di una unica pensione diretta di importo superiore a 100 mila euro annui lordi, soggetti alla ritenuta in questione, e titolari oltre che di pensione diretta anche di trattamenti pensionistici integrativi e complementari, che, cumulati, superano la soglia dei 100 mila euro lordi annui, che, invece, non solo godrebbero di ingiustificati vantaggi tributari, ma sarebbero stati esentati da detta ritenuta.

4. Il motivo è infondato e va respinto.

4.1. Il Collegio ritiene, infatti, pienamente condivisibili le motivazioni espresse al riguardo dal Giudice di prime cure, il quale, del tutto

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

correttamente, ha richiamato i principi espressi in proposito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 234/2020, ben nota anche all'odierno appellante, al fine di escludere sia la rilevanza della eccepita questione di legittimità dell'art. 1, co.261-268, della l. n. 145/2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., sia la sua non manifesta infondatezza.

4.2. Osserva, inoltre, il Collegio che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato che l'art. 3 Cost. non va interpretato nel senso che al legislatore è preclusa la possibilità di dettare norme diverse per situazioni che ritiene diseguali, bensì nel senso che esso deve assicurare parità di trattamento al ricorrere di eguali condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme si riferiscono. Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sarebbe, dunque, violato ogni qual volta il legislatore disponga un trattamento differenziato che non trovi giustificazioni nelle peculiarità insite nella situazione concreta o nella diversità fenomenologica delle fattispecie: costituisce, pertanto, indice tipico di arbitrarietà della scelta legislativa la disparità di trattamento fra fattispecie omogenee e la parificazione di trattamento fra fattispecie disomogenee che non risultino sorrette da alcuna razionalità formale (logica) e pratica (ragionevolezza).

4.2.1. Ora, nel caso di specie, è del tutto evidente che la pensione diretta liquidata con il sistema retributivo c.d. puro e le pensioni contemplate rispettivamente dal co. 263, secondo periodo, e dal co. 268 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, non possano considerarsi fattispecie omogenee, differenziandosi tra loro per disciplina,

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

funzione e *ratio* sottostanti (per la pensione per i superstiti basti qui rinviare alla ricostruzione fattane, da ultimo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162/2022), di tal ché la scelta del legislatore di escludere tali pensioni dall'ambito di applicazione del co. 261 dell'art. 1 della succitata legge appare tutt'altro che irragionevole.

4.3. Sotto altro concorrente profilo, il Collegio rileva, altresì, come la non rilevanza della questione prospettata dall'odierno appellante discenda dalla fatto che la lamentata irragionevolezza della disposizione legislativa che ha stabilito solo per le pensioni dirette liquidate con il sistema retributivo di importo superiore a 100 mila euro lordi annui la ritenuta di cui si discorre, si risolve, in buona sostanza, nella censura della scelta del legislatore di non avere assoggettato alla medesima ritenuta anche quelle pensioni che, invece, ne sono esenti; con la conseguenza che, anche a ipotizzare che l'esenzione in questione sia irragionevole – ma, come si è visto, non lo è – l'odierno appellante non trarrebbe da ciò comunque alcun vantaggio, giacché non verrebbe meno l'assoggettamento della sua pensione alla contestata ritenuta di cui al co. 261 dell'art. 1 della legge n. 145/2018.

5. L'infondatezza dei motivi di gravame per le ragioni sopra esposte comporta, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.

6. Quanto alle spese di lite se ne dispone la compensazione a motivo della peculiarità e della novità delle questioni trattate.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

l'appello iscritto al n. 60511 del ruolo generale proposto dal dott. xxxx Vito contro la sentenza n. 129/2022 della Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Campania, depositata il 7 febbraio 2022.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo — Tammaro Maiello

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30.09.2025

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

Il Presidente

Tammaro Maiello
Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 30.09.2025

Il Dirigente
Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, 30.09.2025

Il Dirigente
Firmato digitalmente